

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3368

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SOLAROLI, BORGHINI, GRILLI, PRANDINI, MONTECCHI,  
SANFILIPPO**

*Presentata il 16 novembre 1988*

**Applicabilità delle norme sul pensionamento anticipato ai dipendenti delle cooperative e consorzi inquadrati ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 15 giugno 1984, n. 240.**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la legge 15 giugno 1984, n. 240, concernente « Norme previdenziali ed assistenziali per le imprese cooperative e loro dipendenti che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici », è stata risolta, in via generale, la lunga vertenza sull'inquadramento previdenziale ed assistenziale delle cooperative e consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano i prodotti agricoli e zootecnici propri e dei loro soci, definendo i nuovi criteri secondo i quali detto inquadramento deve essere effettuato.

In via generale, in quanto il testo di legge, con le sue lacune, imprecisioni ed imperfezioni, ha reso tutt'altro che agevole l'opera di interpretazione ed applicazione delle norme nello stesso contenute. È stato, pertanto, ritenuto opportuno rap-

presentare già nel passato, in via informale, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, la necessità di chiarimenti per risolvere i problemi individuati e consentire una corretta applicazione della legge.

Tuttavia, e non poteva essere altrimenti, la precisa risposta del Ministero, fornita con lettera n. 6/PS/36079/10-A del 31 ottobre 1984, a tutte le incertezze e perplessità sollevate dalle parti in causa, non poteva prevedere anche i dubbi legati alla possibilità di fare ricorso all'istituto del pensionamento anticipato, così come previsto dalla legge 23 aprile 1981, n. 155, e successive modificazioni, in quanto manifestatesi solo in fase successiva.

A tal fine appare indispensabile effettuare un breve *excursus* sulle modalità di

applicazione del beneficio in questione e, parimenti, sull'applicabilità di tale strumento anche nei confronti delle cooperative e consorzi disciplinati dall'articolo 2 della legge richiamata in oggetto.

In base al disposto degli articoli 16 e 17 della legge n. 155 del 1981 citata, agli operai, agli impiegati ed ai dirigenti di azienda, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro con imprese industriali, diverse da quelle edili, per le quali sia intervenuta una deliberazione del Comitato dei ministri per il coordinamento della politica industriale (CIPI), ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, lettere a) e c) della legge 12 agosto 1977, n. 675, che abbiano compiuto 55 anni di età, se uomini e 50, se donne, e possano far valere almeno 15 anni di anzianità contributiva, viene riconosciuta la possibilità di ottenere il pensionamento anticipato. A carico dei datori di lavoro interessati, è previsto un contributo addizionale al Fondo per l'adeguamento delle pensioni, nella misura attuale dello 0,60 per cento.

Nell'ambito delle varie trattative effettuate tra le centrali cooperative e le organizzazioni sindacali interessate, è stato concordato, a più riprese, il mantenimento di fondamentali trattamenti acquisiti dai lavoratori alimentaristi ed in specifico, come da « Protocollo d'intesa » stipulato il giorno 21 ottobre 1982, dei seguenti istituti normativi:

a) intervento della cassa integrazione guadagni nelle forme e modi pari a quelli previsti per il settore industriale, al fine di assicurarne l'intervento in caso di processi di ristrutturazione, crisi o riorganizzazione dell'attività produttiva ... (omissis);

b) erogazione mensile degli assegni familiari nelle forme e modi pari a quelli previsti per il settore industriale;

c) percentuale di invalidità permanente derivante da infortuni e malattie professionali;

(omissis)

propria del settore industriale.

Al fine di ottenere tali prestazioni, i lavoratori e le imprese verseranno contributi aggiuntivi a quelli propri del settore agricolo nella misura adeguata.

Proprio per ottemperare alle esigenze individuate in sede di contrattazione tra le parti sociali, il legislatore ha provveduto ad introdurre, con l'articolo 3 della legge n. 240 del 1984, una deroga particolarmente qualificata, rispetto all'inquadramento agricolo delle aziende di cui si discute, per gli operai assunti a tempo indeterminato avendo previsto per gli stessi, in ossequio al principio della parità previdenziale e limitatamente alla Cassa integrazione guadagni, alla Cassa unica assegni familiari ed all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l'applicazione delle disposizioni proprie del settore industria sia agli effetti della contribuzione che delle prestazioni.

Lo stesso intento è stato perseguito dal legislatore con la deroga di cui all'articolo 6, in quanto consente alle sole cooperative e consorzi di cui all'articolo 22 della legge n. 240 del 1984, per il personale con la qualifica di dirigente, di effettuare validamente gli adempimenti contributivi nei confronti dell'INPDAI.

Il riferimento al « mantenimento dei fondamentali trattamenti acquisiti dai lavoratori alimentaristi » sottintende, quindi, in modo inequivocabile, lavoratori già beneficiari di trattamenti propri del settore industria, come ad esempio il continuare a riferirsi al CCNL delle cooperative alimentari e non a quello delle cooperative agricole, inclusa la possibilità di fare ricorso al beneficio del pensionamento anticipato.

Il legislatore, nell'approvare la legge n. 240 del 1984, avrebbe anche potuto prevedere che il contributo addizionale fosse a carico anche delle aziende cooperative, ma proprio in considerazione della funzione sociale della cooperazione, da cui discende la conseguenza logica della diversa contribuzione dovuta dalle cooperative di trasformazione, ha ritenuto più che sufficiente addossare alle stesse il solo onere dell'aliquota ordinaria per il finanziamento della cassa integrazione guadagni.

Va tenuto conto, al riguardo, che l'impresa cooperativa, a prescindere dalle congiunture più o meno favorevoli del mercato, deve sempre garantire il ritiro dei prodotti conferiti dai propri soci presentandosi, quindi, con una maggiore rigidità di gestione e di dimensionamento degli impianti rispetto all'impresa privata.

Appare doveroso, altresì, sottolineare come il trattamento straordinario di integrazione salariale previsto per i lavoratori dell'industria sia stato esteso ai dipendenti di aziende appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione ed a quelli di aziende esercenti attività commerciale che occupino più di mille dipendenti (articolo 23 della legge n. 155 del 1981 citata) che solo dal periodo di paga in corso al 1° giugno 1988 soggiacciono al versamento del contributo addizionale.

Le considerazioni ora riportate sono state sottoposte al superiore Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il quale non ha ritenuto di ravvisarvi elementi tali da indurlo a fornire una soluzione amministrativa al problema del pensionamento anticipato, assicurando, nel contempo, che un *iter* legislativo avrebbe ottenuto l'appoggio dello stesso.

Con questa proposta di legge si propone di riconoscere l'applicabilità, anche nei confronti dei dipendenti delle imprese individuate dalla legge di cui all'oggetto, delle disposizioni di cui agli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, per le quali sia accertata, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, lettere a) e c) della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza delle cause di crisi, di ristrutturazione, riconversione e/o riorganizzazione aziendale.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### ART. 1.

1. I lavoratori dipendenti dalle imprese cooperative che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici, inquadrati, ai fini previdenziali, nel settore dell'agricoltura, ai sensi dell'articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n. 240, che versino nelle ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, sono ammessi a beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli.